



IL NOSTRO COMMENTO ALLA MANOVRA

**Analisi del decreto legge 138 del 13 agosto 2011,
convertito in legge in data 14 settembre**

Articolo	Contenuto	Commento
<i>Art. 1 ddl di conversione – Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari</i>	<i>Il governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per riorganizzare gli uffici giudiziari sul territorio, prevedendo una riduzione di quelli di primo grado, la ridefinizione delle aree territoriali di competenza, la soppressione delle sedi distaccate, nuove norme sui magistrati distaccati ed assegnati. È possibile l'istituzione di nuovi giudici di pace. La norma non ha effetti sui saldi di bilancio.</i>	<i>La norma razionalizza la presenza degli uffici giudiziari sul territorio. È fondamentale che ciò non produca uno svantaggio per la cittadinanza e per il personale dipendente impiegato. La norma è stata introdotta nel disegno di legge di conversione del decreto legge e non direttamente nel decreto legge.</i>
<i>Art. 01 – Revisione integrale della spesa pubblica</i>	<i>Con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e nell'ottica del passaggio dalla spesa storica alla spesa standard, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 novembre 2011 un programma di riorganizzazione della spesa, prevedendo l'integrazione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione delle strutture periferiche, il coordinamento fra le forze dell'ordine, l'accorpamento degli enti previdenziali, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria e della rete consolare e diplomatica. Obiettivo</i>	<i>Si tratta di un emendamento del Partito democratico che è stato condiviso dalla maggioranza di governo, in base al quale il Ministero dell'economia dovrà presentare entro il prossimo 30 novembre un programma di riduzione della spesa pubblica. Fra le misure di razionalizzazione previste vi è anche l'accorpamento degli enti previdenziali in Inps che diventerebbe quindi l'ente previdenziale di tutti i lavoratori, compresi quindi quelli del pubblico impiego. Le misure che porteranno ad una razionalizzazione degli organici</i>

	<p><i>del programma è anche quello di eliminare la duplicazione di strutture. A partire dall'anno 2012, il Ministero dà inizio ad un ciclo di spending review.</i></p>	<p><i>o che insistono su materie sensibili come la previdenza dovranno necessariamente vedere il coinvolgimento del sindacato.</i></p>
<p>Art. 1- Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica</p>	<p><i>Sono anteposti tre commi che prevedono una riduzione della spesa corrente primaria delle amministrazioni centrali in rapporto al prodotto interno lordo pari per le spese a -1% del bilancio consuntivo 2010, a -1,5% delle dotazioni finanziarie e a -0,5% degli oneri in conto capitale e di parte corrente. Il valore nominale della spesa primaria nel periodo 2014-2016 può aumentare in ragione del 50% dell'incremento del Pil previsto nel Def. E' ammessa una rimodulazione della spesa nelle varie missioni di spesa, ma con dei vincoli percentuali (20%). Il comma 1 modifica la voce indebitamento degli importi indicati nella tabella all'allegato C del DI 98/2011. È possibile che gli incrementi siano ridotti (50%) per effetto delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute al successivo articolo 7. Il comma 2 interviene sull'articolo 10, comma 1, del DI 98/11; sono però escluse le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del fondo delle aree sottoutilizzate. Il comma 3 impone nuovi obblighi alle amministrazioni indicate nel DI 112/08 di riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale (-10% rispetto a quanto conseguito nel 2009); alla rideterminazione delle dotazioni</i></p>	<p><i>L'emendamento del Partito democratico che ha introdotto la procedura di spending review ha previsto anche un intervento di riduzione della spesa primaria, delle dotazioni finanziarie e degli oneri in conto capitale e in parte corrente delle amministrazioni centrali. Il maggiore indebitamento è di 6 miliardi di euro per il 2012 e di 2,5 miliardi di euro per il 2013. È atteso un decreto ministeriale per la ripartizione degli importi per i singoli ministeri. Il contenuto del comma 2 del presente articolo comporta il fatto che anche il fondo per le aree sottoutilizzate possa essere colpito dai tagli di bilancio; la cosa penalizza maggiormente le regioni del Mezzogiorno, anche se la modifica introdotta in commissione salva almeno la parte relativa alla programmazione regionale. Le amministrazioni che entro il 31 marzo del 2012 non si adeguano alle norme sugli uffici dirigenziali e la spesa per la dotazione organica non potranno assumere nuovo personale. È comunque significativo che siano previste delle eccezioni alla norma per</i></p>

	<p>organiche del personale non dirigenziale con esclusione degli enti di ricerca (almeno il 10% della spesa). Il comma 6 anticipa le misure contenute al comma 1 ter dell'articolo 40 del DI 98/11 collegate alla cosiddetta delega di riforma fiscale ed assistenziale. La clausola scatta se la delega non viene esercitata entro il 30 settembre 2012 e non più entro il 30 settembre del 2013. <i>Il comma 7 prevede, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio, una riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.</i> Il comma 7, che aggiunge un periodo all'articolo 10, comma 12, del DI 98/11, prevede la possibilità che il pagamento della tredicesima mensilità al personale pubblico sia differito in tre rate posticipate nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati. Il comma 8 modifica l'articolo 20 del DI 98/11, relativo al patto di stabilità interno, nella parte dedicata al contributo che regioni ed autonomie locali danno al contenimento della spesa pubblica. Nella specifico, il presente comma prevede per le regioni a statuto ordinario che già dal 2012 il taglio sia di 1,6 miliardi di euro; per le regioni a statuto speciale per le province autonome che già dal 2012 il taglio sia di 2 miliardi di euro; per le province il taglio sia di 700 milioni per il 2012 e poi di 800 milioni a decorrere dal 2013; per i comuni sia di 1,7 miliardi per il</p>	<p>particolari enti o comparti. Resta comunque il fatto che la pubblica amministrazione è destinata a ridurre il proprio personale, cosa che potrebbe avere riflessioni negativi sul livello delle prestazioni e dei servizi erogati. La norma che anticipa di un anno i tagli alla spesa connessa alle agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni o di deduzioni rende quanto mai urgente arrivate ad una riforma fiscale che poggi su misure pro-family, che sostenga i redditi da lavoro dipendente e da pensioni, che tuteli il disagio sociale. La norma sul differimento del pagamento della tredicesima mensilità fino a tre rate posticipate, prevista nella versione originaria dell'articolo in questione, penalizzava oltremodo i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che certamente non possono essere indicati come la causa di dissesti finanziari o di situazioni di spesa fuori controllo. Più correttamente, viene ora ridotta la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili. L'anticipo e l'inasprimento delle misure comporta maggiori tagli nel biennio 2012-2013: alle regioni a statuto ordinario per 2,4 miliardi; alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per 3 miliardi; alle</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2012 e poi di 2 miliardi a decorrere dal 2013. La norma anticipa anche quanto previsto per premiare la virtuosità delle amministrazioni regionali e locali. Il comma successivo anticipa di un anno (a decorrere dal 2012 e non dal 2013) il via libera alla possibilità di incrementare le addizionali regionali all'Irpef contenuta nel dlgs 68/2011 sulla fiscalità regionale, mentre il successivo comma permette la stessa cosa ai comuni. Anche in questo caso, eventuali maggiori entrate – *fino alla totalità* - possono essere utilizzate per non aumentare la pressione sull'Irpef. *Il periodo aggiunto in commissione prevede la possibilità per i comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.* Una norma successiva riguarda l'imposta provinciale di trascrizione. *Il comma 12 bis prevede che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 100% della lotta all'evasione sia incamerato dai comuni che si sono attivati in tal senso. Il comma 12 ter rafforza il ruolo dei consigli tributari – da istituire nei comuni - e prevede che un decreto ministeriale per disciplinare la pubblicazione sul sito dei comuni delle dichiarazioni dei redditi non in forma singola, ma per categorie professionali; possono essere individuate ulteriori risorse da mettere a disposizione dell'ente*

province di 1,1 miliardi; ai comuni di 2,7 miliardi di euro. È indubbio come questa stretta comporterà una riduzione dei servizi e/o un inasprimento della pressione fiscale locale e regionale, cosa peraltro riconosciuta esplicitamente nel momento in cui si permette a regioni e comuni di adeguare in crescita le proprie addizionali Irpef. Sarebbe opportuno prevedere una partecipazione delle organizzazioni sindacali confederali del trasporto pubblico locale e delle associazioni datoriali alla costituenda struttura paritetica che dovrà distribuire le risorse dedicate al trasporto pubblico locale. L'articolo in questione interviene anche in materia di pensioni dei dipendenti pubblici, estendendo la norma sui 40 anni di contributi, mentre sembrano ridursi le possibilità per restare a lavoro oltre i limiti di età. Una attenta riflessione deve essere fatta sulla misura contenuta al comma 20, laddove si anticipa la norma contenuta nel DI 98/01 che prevede la parificazione dell'età pensionabile di donne ed uomini nel settore privato: il progressivo aumento dell'età partirà nel 2014 (in precedenza era stato indicato il 2016) e non nel 2020, con il pareggio che sarà raggiunto nel 2026 (in



	<p><i>locale per l'attività di accertamento.</i> Il comma seguente prevede che i fondi per il trasporto pubblico locale (art. 21, comma 3, DI 98/11) siano distribuiti sulla base di criteri premiali individuati da una apposita struttura paritetica stato-regioni. Un successivo comma aggiunge un comma all'articolo 15 del DI 98/11, dedicato alla liquidazione degli enti dissestati e alla nomina dei commissari. Un ulteriore comma amplia il campo di applicazione della norma contenuta nel DI 78/10 sugli interventi a salvaguardia dell'euro (articolo 17). Il seguente comma estende anche agli anni 2012, 2013 e 2014 il contenuto dell'articolo 72 del DI 112/08, relativo al personale pubblico prossimo al collocamento a riposo per limiti di età; in particolare si fa riferimento al collocamento a riposo raggiunti i 40 anni di contributi. Il successivo comma interviene sull'articolo 16 del dlgs 503/92, relativo alla prosecuzione da parte del dipendente pubblico del rapporto di lavoro oltre l'età per la pensione di vecchiaia. Il comma 18 prevede la possibilità per il personale in carriera prefettizia o avente qualifica dirigenziale possa essere destinato ad altro incarico anche prima della scadenza dell'incarico; il successivo comma specifica un passaggio del dlgs 165/01 laddove all'articolo 30 si parla di trasferimento intercompartimentale. Il comma 20 anticipa dal 2020 al 2014 l'avvio del percorso che porterà alla</p>	<p>commissione era stato indicato il 2028) e non nel 2032. A differenza del settore pubblico, dove i risparmi ottenuti con il pareggio saranno destinati a politiche di carattere sociale (in particolare per alleviare il peso dell'assistenza alla non autosufficienza e all'infanzia), la stessa cosa non è prevista per il settore privato. Di fatto si chiede alle donne che lavorano un sacrificio ulteriore, senza benefici concreti, sacrificio che è richiesto anche al personale del comparto della scuola che andrà in pensione un anno dopo il conseguimento dei necessari requisiti. La norma sul pagamento del trattamento di fine servizio è fortemente penalizzante. La riscrittura della norma sulle festività infrasettimanali, che troverà applicazione dal 2012, conferma l'importanza civica di alcune ricorrenze (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno). In linea generale, si deve anche ribadire la necessità che ogni misura riguardante il pubblico impiego sia correttamente approfondita con le organizzazioni sindacali; ciò vale soprattutto per quelle norme destinate ad incidere sulla disponibilità economica del lavoratore pubblico o su altri fattori, come la sede di lavoro o la mansione. Stesso discorso deve essere fatto anche per quanto riguarda la</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>parificazione dell'età pensionabile delle donne nel settore privato con quella degli uomini; l'equilibrio sarà raggiunto nel 2026 e non nel 2032. Il comma 21 riguarda il personale del comparto della scuola e accademico: il collocamento in pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è nell'anno scolastico o accademico successivo al conseguimento dei necessari requisiti. Il comma 22 prevede che il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici sia erogato non più entro sei mesi, ma entro 24 mesi; sono previste delle eccezioni connesse al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o a regolamenti applicabili nell'amministrazione, per le quali la decorrenza è sempre di sei mesi. La norma trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, per cui sono esclusi tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. <i>Il comma 23 bis interessa le regioni sottoposte ai piani di rientro dal deficit sanitario: è ammessa la possibilità di deroga al blocco del turn over del personale al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni.</i> Il comma 24 introduce una importante novità in fatto di festività infrasettimanali: escluse quelle riconosciute con i trattati con la Santa sede, le altre festività, comprese quelle per il patrono (ma non Santi Pietro e Paolo per Roma, festività inserita nel Concordato), saranno fissate di venerdì o di</p>	<p>prevista soppressione, poi peraltro cancellata dalla manovra, con presa in carico degli amministrazioni vigilanti, di enti pubblici non economici, norma che non si applica ad alcuni organismi quali gli ordini professionali, le loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti legati alla resistenza e alla memoria delle deportazioni, alle autorità portuali e agli enti parchi. <i>La commissione Bilancio ha trasformato in ordine del giorno un emendamento che prevede per gli anni 2012 e 2013 un contributo di solidarietà del 10% da applicarsi sulla quota di pensione eccedente il trattamento minimo vigente a carico dei titolari di pensioni con meno di 50 anni di età ed una anzianità contributiva inferiore non superiore a 25 anni; sono esclusi dalla norma i titolari di pensioni indirette o di invalidità/inabilità. Essendo un ordine del giorno, si tratta di un impegno formale del governo che non necessariamente si tradurrà in una norma di legge.</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



lunedì o coincidono con la domenica; *la norma non si applica al 25 aprile, al 1° maggio e al 2 giugno.* Il comma 25 incrementa di 2 miliardi la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, mentre i due successivi commi riguardano Roma Capitale, in particolare la liquidazione di importi inseriti nel piano di rientro e l'estinzione dei debiti da parte del commissario straordinario. *I commi inseriti successivamente specificano la norma, prevedendo che comunque il commissario straordinario non può essere il sindaco pro tempore di Roma capitale, mentre un ulteriore comma implementa il fondo per Roma capitale di 24 milioni per il 2012 e di 30 milioni per il 2013.* Il comma 28 prevede che la commissione chiamata a valutare la media dei trattamenti economici dei parlamentari (articolo 1, DI 98/01) sia integrata da un esperto del Ministero dell'economia. *Il comma 28 bis integra la composizione della cabina di regia in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese con un membro in rappresentanza di Rete impresa Italia.* Il comma 29 estende anche ai dipendenti pubblici l'applicazione degli articoli 2103 e 2104 del codice civile relativi rispettivamente alle mansioni del lavoratore e alla diligenza dello stesso, ciò in ragione di una accentuazione del processo di mobilità

	<p>intercompartimentale. Il successivo comma fa riferimento al periodo di aspettativa per i dipendenti pubblici componenti di organi. Il comma 34 prevede la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore a 70 unità; la norma presenta delle eccezioni, compresi gli enti di ricerca, le istituzioni culturali e i parchi geominerari, e trova applicazione entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge. Il comma 32 riguarda il calcolo del trattamento di fine servizio per incarichi dirigenziali; la norma trova applicazione agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge e a tutti quelli con decorrenza successiva al 1° ottobre 2011. Il comma 33 bis riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziare in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio.</p>	
Art. 1 bis - Indennità di amministrazione	<p><i>Il trattamento economico spettante al personale dell'amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale.</i></p>	<p><i>Si tratta di un emendamento inserito in Commissione bilancio che interpreta la norma di cui all'articolo 170 del dpr 18/67.</i></p>
Art. 1 ter -	<p><i>La norma punta a ridurre la spesa pubblica nella giustizia attraverso una migliore organizzazione del servizio; la norma riguarda in particolare la fissazione del calendario delle udienze civili, il cui mancato rispetto può costituire violazione disciplinare di chi lo ha causato.</i></p>	<p><i>La norma potrebbe contribuire a velocizzare i processi.</i></p>
Art. 1 bis - Ritardati	La norma permette di cedere il	Si tratta di un emendamento



<p>pagamenti della pubblica amministrazione</p>	<p>credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità; è atteso un decreto attuativo. La norma riguarda i titolari di partita Iva, le imprese artigiane, le piccole imprese e vale trascorsi sei mesi dal termine fissato per il versamento.</p>	<p>presentato dalle minoranze e condiviso dal governo che non sblocca i pagamenti della pubblica amministrazione, ma contribuisce a migliorare la liquidità soprattutto delle piccole imprese.</p>
<p>Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate</p>	<p>Il comma 1 introduce, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con redditi complessivo pari ad almeno 90mila euro annui nella misura del 5% per la parte compresa fra 90mila e 150mila euro e del 10% per la parte eccedente 150mila euro; il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito. Lo stesso comma abroga una serie di norme introdotte nel recente passato: il contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici (DI 78/10), per i pensionati (DI 98/11). È prevista anche una clausola di salvaguardia per il contribuente. È atteso entro il 30 settembre un decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia. Il comma 1 bis introduce un contributo di solidarietà dal 2011 e fino al pareggio di bilancio del 3% sui redditi sopra i 300mila euro, per la parte eccedente tale soglia. Restano in vigore le norme che prevedono il contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici e per i pensionati, introdotti con i decreti legge 78/2010 e 98/2011. L'imposta sul valore aggiunto (Iva) è incrementata, ai sensi del comma</p>	<p>L'aumento dell'Iva ordinaria dal 20 al 21% rischia di penalizzare i consumi, in particolare delle famiglie con redditi medio-bassi. Inoltre, la misura potrebbe togliere risorse alla necessaria riforma fiscale.</p> <p>Il contributo di solidarietà riguarda i redditi (lavoro e pensioni) sopra i 300mila euro; si tratta di una misura più volte modificata nei vari passaggi. Il contributo resta come prima per i dipendenti pubblici (dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013) e i pensionati (dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014).</p> <p>L'introduzione da subito (e non con l'esercizio della delega di riforma fiscale ed assistenziale) del riequilibrio della tassazione sugli strumenti finanziari è un successo per la nostra Organizzazione sindacale che da tempo lamenta la differente e penalizzante tassazione che colpiva maggiormente il piccolo risparmio e avvantaggiava fuori luogo la speculazione. Una tassazione</p>



	<p>2 bis, di un punto percentuale; la norma riguarda l'Iva al 20%. L'incremento dell'Iva si applica sulle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Il comma 3 riguarda i giochi pubblici: sarà possibile per l'amministrazione competente introdurre nuove modalità di gioco del Lotto. Sempre al fine di assicurare maggiori entrate, il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà proporre, entro il 30 giugno 2012 31 dicembre 2011, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati sulle sigarette. Le due misure dovrebbe garantire introiti per 1,5 miliardi di euro. Il comma 4 pone a 2.500 euro il limite di utilizzo legale del contante come mezzo di pagamento, fissato dal Dlgs 231/07 a 5.000 euro, al fine di migliorare il contrasto al riciclaggio di proventi di attività criminose o di terrorismo; entro il 30 settembre 2011 dovranno adeguarsi i titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Il comma 4 bis esclude le sanzioni previste dal dlgs 231/07 all'articolo 58 per il periodo 13 agosto-31 agosto 2011 sull'utilizzo del contante. Il comma 5 introduce una nuova sanzione accessoria in materia di sanzione per evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto che colpisce gli iscritti ad albi o ordini professionali; è possibile una sospensione fino ad</p>	<p>al 20% - con l'importante esclusione dei titoli di Stato e del risparmio previdenziale – è congrua e garantisce una maggiore equità. Significativa la stretta contro le società di comodo e l'evasione con la previsione del carcere senza sospensione della pena per chi evade più di tre milioni di euro. Dalla norma sull'incasso del condono fiscale, il fisco si attende circa 2,5-2,7 miliardi di euro. L'aumento della accisa sui tabacchi lavorati slitta da dicembre a giugno.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



un mese che possono diventare sei in caso di recidiva. La sanzione può essere disposta nei confronti di tutti gli associati se le violazioni sono commesse nell'esercizio di una attività professionale in forma associata. *I commi 5 bis e 5 ter fanno riferimento al condono fiscale del 2002: l'Agenzia delle entrate, le società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia potranno intervenire coattivamente per recuperare somme dovute e non corrisposte.* I commi da 6 a 34 portano al riequilibrio della tassazione delle diverse tipologie di strumenti finanziari, con l'adozione di una nuova aliquota intermedia fra le attuali 12,5% (rendite finanziarie) e 27% (conti correnti) non superiore al 20%. La nuova aliquota non si applica ai titoli di Stato italiani e a quelli di altri Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle forme di previdenza complementare (Dlgs 252/05), ai titoli al risparmio per il Mezzogiorno (Decreto Sviluppo, DI 70/11), ai piani di risparmio a lungo termine nonché a specifici interessi dei prestiti obbligazionari (articolo 26 quater, comma 8 bis, Dpr 600/73) e ad eventuali minore aliquote introdotte in ragione di obblighi comunitari. La nuova aliquota sugli strumenti finanziari si applica ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2012. Una serie di commi (dal 13 al 24) contengono misure di coordinamento con norme esistenti e per superare alcune criticità



emerse relativamente al soggetto emittitore ed investitore, mentre i successivi commi contengono disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime di tassazione. Il comma 35 è relativo alla potestà accertativa in materia di congruità con gli studi di settore, mentre il seguente comma 36 indirizza le maggiori entrate ~~(stimate in 1,919 miliardi di euro)~~ verso l'Erario *per essere destinate prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea; a partire dal 2014 il Def conterrà una valutazione in termini permanenti delle entrate derivanti dalla lotta al sommerso; tali risorse confluiranno in un apposito fondo dedicato alla riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese. I commi 12 bis e 12 ter riguardano la detrazione di imposta per la vendita di immobili. I commi da 35 bis a 35 sexies sono relativi all'impiego della posta elettronica nei processi civili. Il comma 35 septies interviene sulla norma disciplinata dal DI 98/2011 sulle cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni tributarie provinciali. Il comma 35 octies introduce un prelievo del 2% con un valore minimo di 3 euro sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati verso Paesi extra Ue da soggetti non in possesso di matricola Inps e di codice fiscale. Un comma riguarda inoltre i depositi fiscali ai fini Iva. I commi dopo il 36 sono stati introdotti con l'emendamento del governo; essi*

dispongono: un inasprimento della tassazione sugli utili delle cooperative (36 bis- 36 quater); una maggiorazione della aliquota ed una stretta sulle cosiddette società di comodo (36 quinquies – 36 novies); la non operatività per le società in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi (36 decies – 36 duodecies); la disciplina dei beni dell'impresa concessi in godimenti a soci o familiari dell'imprenditore (36 terdecies – 36 duodevicies). ~~Inoltre, prevedono che nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni Iva siano indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (in altri termini, si tratta di inserire il codice Iban del conto corrente);~~ L'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, può prevedere liste selettive di contribuenti sui quali fare delle indagini (36 undevicies). Per effetto della disposizione contenuta nel comma 36 vicies, i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti ad emettere scontrino fiscale anche per le attività come il noleggio di sedie a sdraio, lettini, ombrellini, pattini e piccole imbarcazioni, spogliati, cabine, docce. Il comma 36 vicies semel inasprisce la normativa contenuta nel decreto legislativo 74 del 2000, relativo ai reati in materia di imposta sui reddito e sul valore aggiunto. In particolare, sono ridotte le cifre minime per le quali scatta la reclusione per

	<p><i>dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione; è altresì previsto che, in caso di evasione superiore a tre milioni di euro, il reo non possa beneficiare della sospensione condizionale della pena che varia secondo i reati da un anno fino a sei anni. L'istituto della sospensione condizionale della pena non vale nel caso in cui si presentino due condizioni: imposta evase superiore al 30% del volume d'affari e ammontare dell'imposta evasa superiore a tre milioni di euro. In caso di patteggiamento, possibile se ricorrono alcune circostanze attenuanti, la pena è ridotta di un terzo e non come prima della metà, mentre si allungano i tempi di prescrizione di un terzo. Le norme si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della presente legge. Il comma 36 vices bis prevede una riduzione delle sanzioni amministrative pari al 50% per le imprese che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.</i></p>	
<p><i>Liberalizzazioni</i></p>		
<p>Art. 3 – Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche</p>	<p>In attesa della riforma dell'articolo 41 della Costituzione, L'articolo obbliga tutti i livelli di governo, ciascuno per le rispettive competenze, ad adeguare gli ordinamenti ai principi della libertà economica privata con gli unici vincoli riconducibili all'ordinamento comunitario, agli obblighi internazionali, all'assenza di misure in contrasto con altre parti della</p>	<p>Il processo che intende avviare l'esecutivo con il presente articolo può portare a risultati positivi purché sia regolato con attenzione, così da evitare situazioni a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Per evitare questo rischio sarebbe quindi opportuno avere delle linee guida definite in sede di</p>



	<p>Costituzione o al possibile danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana o in contrasto con l'utilità sociale o alle disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali o vegetali, l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale, alle disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. Obiettivo dell'articolo è favorire la concorrenza fra le imprese. Il comma 3 prevede che siano comunque soppresse alla scadenza prevista (un anno) tutte le norme statali incompatibili con gli obiettivi prefissati dal presente articolo; <i>è atteso un decreto governativo entro il 31 dicembre 2012.</i> Per comuni, province e regioni l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione della loro virtuosità. Anche gli ordinamenti professionali, comma 5, sono tenuti a garantire i principi di libera concorrenza su tutto il territorio nazionale; eventuali "numeri chiusi" per l'accesso dovranno essere motivati con ragioni di interesse pubblico, <i>in particolare quelle connesse alla salute pubblica</i>, mentre è esplicitato l'obbligo per i professionisti di seguire dei percorsi di formazione continua permanente. Le successive lettere riguardano i tirocini, che devono garantire l'effettiva partecipazione all'attività formativa nonché un equo compenso; il compenso</p>	<p>conferenza unificata. La questione dell'accesso alle professioni è reale e preoccupante, in quanto penalizza soprattutto le giovani generazioni, le quali spesso non sono neanche ricompensate in maniera equa per la loro attività. Particolare attenzione deve essere riposta anche agli aspetti connessi ai vincoli territoriali per l'esercizio delle attività; si pensi, ad esempio, alla disciplina che regola il servizio taxi che ha una sua validità.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

spettante ai professionisti sulla base di tariffe professionali derogabili; la tutela del cliente attraverso la stipula di assicurazione da rischi; l'istituzione di organi a livello territoriale e nazionale per le questioni disciplinari; la pubblicità informativa. L'articolo poggia sui concetti di libertà di concorrenza e di impresa, per cui ogni restrizione è abrogata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 9 specifica come deve intendersi il termine restrizione: numeri chiusi; concessione di licenze; esercizio fuori territorio; distanze minime; esercizio di attività in più aree; indicazione tassativa della forma giuridica; imposizioni di prezzi minimi o commissioni; obbligo di fornitura di servizi complementari. È atteso un regolamento per eventuali restrizioni diverse da quelle al comma precedente, mentre con decreto della presidenza del consiglio dei ministri possono essere valutate delle eccezioni, *fra le quali in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana. Il comma 11 bis esclude dalla abrogazione delle restrizioni i servizi di taxi e di noleggio con conducente non di linea.* Il comma 12 fa riferimento al processo di dismissione degli immobili della Difesa e al relativo utilizzo delle risorse finanziarie. *Il comma 12 bis riguarda la cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento.*



<p>Art. 4 – Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea</p>	<p>L'articolo riprende la questione della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, sulla quale recentemente si è espresso il corpo elettorale con un referendum abrogativo per la parte relativa all'acqua. La norma insiste sul concetto di gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, liberalizzando le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. Ritorna la verifica della compatibilità del servizio pubblico locale con la realtà del mercato e i bisogni della comunità. Spetta all'ente locale la verifica (la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge e poi con cadenza periodica) delle condizioni con propria delibera da inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; sempre gli enti dovranno stabilire le tariffe, tenendo conto delle compensazioni economiche. I successivi commi riguardano la possibilità per imprese private di effettuare attività nei servizi pubblici; l'esplicazione di procedure competitive ad evidenza pubblica; l'ipotesi di partecipazione a bandi di società a capitale interamente pubblico; il principio di reciprocità per le imprese estere non Ue; le prescrizioni sulle procedure competitive, comprese quelle con "gara a doppio oggetto"; l'affidamento diretto a società in house per bandi inferiori a 900mila euro; l'assoggettamento al patto di stabilità degli affidatari in house;</p>	<p>La questione della gestione dei servizi pubblici locale è materia sensibile della quale si dibatte da tempo e sulla quale è fondamentale assicurare la massima trasparenza, il più ampio confronto sociale e il rispetto delle esigenze e delle aspettative delle comuni locali, così da garantire i livelli occupazionali e la qualità del servizio erogato a prezzi e tariffe compatibili con le condizioni economiche delle famiglie.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	l'applicazione del codice dei contratti pubblici; l'assunzione del personale e l'applicazione della norma sulla mobilità dello stesso; la vigilanza dell'organo di revisione dell'ente locale affidante; la distinzione fra la funzione di regolazione e quella di gestione (incompatibilità, divieti di nomina, commissioni di gara); la proprietà pubblica delle reti e la loro gestione; il caso del subentro; il regime transitorio.	
Art. 5 – Norme in materia di società municipalizzate	La norma riserva una quota del fondo infrastrutture (250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014) per quegli enti locali che procedono alla dismissione di partecipazioni aziendarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica. <i>Il comma 1 bis stanziava 7 milioni per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture della regione Basilicata colpite da venti calamitosi nel 2011.</i>	L'articolo, che non si applica al servizio idrico, intende promuovere la dismissione di partecipazioni da parte degli enti locali; è da verificare quanto forte sia l'incentivo finanziario previsto.
Art. 5 bis - Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud	<i>La norma allenta alcuni vincoli sulle spese in termini di competenza e in termini di cassa delle regioni del Mezzogiorno a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale. È atteso un decreto ogni 30 settembre</i>	<i>Si tratta di una misura che dovrebbe assicurare una maggiore liquidità per le regioni del Sud con benefici in termini di investimenti.</i>
Art. 6 – Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni	La prima parte dell'articolo è relativa alle procedure di inizio attività, mentre <i>i commi 2 e 3, come modificati in commissione, portano ad un maggiore periodo di sperimentazione del Sistri, il sistema che garantisce la</i>	L'eliminazione del Sistri avrebbe rappresentato un passo indietro in un settore importante qual è il contrasto al traffico illecito di rifiuti, non giustificabile con le presunte difficoltà di ordine tecnico nella

	<p><i>tracciabilità dei rifiuti. Il comma 4 estende a tutto il territorio nazionale la possibilità per gli enti locali di derogare agli orari di apertura degli esercizi commerciali. Il successivo comma è relativo ai compiti di DigitPa in merito ai pagamenti effettuati con modalità informatiche, mentre il seguente comma permette agli amministrazioni pubbliche di utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, lo stesso organismo per la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello stato. Il successivo comma 6 bis prevede che chi ha usufruito dei benefici del cosiddetto bonus bebè (legge 266/2005, Finanziaria 2006) senza i requisiti di reddito può restituire le somme percepite entro 90 giorni senza incorrere in sanzioni. Un altro comma, il 6 ter, riguarda la valorizzazione del patrimonio immobiliare da parte dell'Agenzia del demanio.</i></p>	<p>applicazione della normativa. Di conseguenza è positivo che si è previsto un più ampio periodo di sperimentazione (fino al 15 dicembre 2011) e poi di entrata in vigore (9 febbraio 2012). La misura che estende a tutto il territorio nazionale la possibilità di derogare agli orari di apertura delle attività commerciali avrebbe potuto avere delle ripercussioni negative sul piccolo commercio.</p>
Art. 6 bis	<p><i>L'articolo in questione riguarda l'accesso ai sistemi informativi utilizzati per la concessione di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti.</i></p>	<p><i>La norma si inserisce nel contesto della attività di antiriciclaggio e di prevenzione dei reati finanziari.</i></p>
Art. 6 ter – Fondo di rotazione per la progettualità	<p><i>La norma indirizza prioritariamente verso le opere inserite nei piani triennali degli enti locali le somme del fondo di rotazione della legge 549/95.</i></p>	<p><i>Per accedere ai fondi gli enti locali dovranno presentare domanda alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.</i></p>
Art. 7 – Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di	<p><i>L'aliquota del 5,5% (peraltro incrementata di 4 punti percentuali dal comma 3; la nuova aliquota è</i></p>	<p><i>La norma contenuta al comma 1 inasprisce la pressione fiscale sulle società del settore</i></p>

<p>perequazione nei settori petrolifero, dell'energia e del gas</p>	<p>quindi del 9,5%) prevista sulle società del settore energetico si applica a quelle che hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore ad un milione di euro. <i>Per l'applicazione della norma si tiene conto anche del fatturato consolidato.</i> La norma si applica anche alle società che operano nel settore delle rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaico, eolico), mentre il successivo comma ne prevede l'applicazione retroattiva dal 31 dicembre 2010. Vi è il divieto di traslare sul prezzo finale dei prodotti energetici al consumo. Dalla attuazione del presente articolo, il governo si attende entrate per 1,8 miliardi per il 2012 e per 900 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014.</p>	<p>energetico in quanto abbassa il tetto dei ricavi da 25 a 10 milioni; si tratta comunque di una misura equa in ragione dell'aumento dei carburanti poco giustificabile con l'incremento del prezzo del petrolio. Qualche perplessità si manifesta sull'estensione del campo di applicazione anche alle fonti rinnovabili, come anche sulla applicazione retroattiva. Positivo il divieto di scaricare sul consumatore finale il peso della aliquota, anche se è fondamentale controllare che ciò avvenga.</p>
<p>Art. 7 bis</p>	<p><i>La norma corregge alcuni passaggi dell'articolo 83 bis della legge 133/2008 relativo all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.</i></p>	<p><i>Si tratta di norma inserita in commissione bilancio.</i></p>
<p><i>Misure a sostegno dell'occupazione</i></p>		
<p>Art. 8 – Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità</p>	<p><i>L'articolo 8 interviene in materia di contrattazione collettiva aziendale o territoriale definita quale contrattazione collettiva di prossimità. La norma riprende ed amplia quanto già contenuto in accordi interconfederali di riforma della contrattazione collettiva; in particolare le intese del 15 aprile 2009 e del 28 giugno 2011. In sostanza, si riconosce la validità dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei</i></p>	<p>La norma interviene in un settore molto delicato nel quale il rapporto fra le parti è fondamentale e va evidentemente valorizzato, pur in un contesto nel quale è imprescindibile il rispetto di alcuni principi guida alla base del rapporto di lavoro subordinato. L'Unione Generale del Lavoro ha dimostrato in questi anni forte senso di responsabilità, contribuendo alla definizione di</p>



	<p><i>lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Tali intese hanno efficacia su tutti i lavoratori, ma devono essere sottoscritte dalle imprese con sindacati rappresentativi e sulla base di un criterio maggioritario di presenza del sindacato stesso. Ciò significa a livello aziendale i soggetti sindacali deputati a trattare e a firmare sono le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie; l'accordo assume efficacia su tutti i lavoratori, laddove le rappresentanze sindacali, singolarmente o collettivamente, rappresentano la maggioranza dei lavoratori. L'obiettivo di queste intese è quello di favorire una maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, far emergere il lavoro sommerso, incrementare la competitività e i salari, gestire le crisi aziendali ed occupazionali, stimolare gli investimenti e l'avvio di nuove attività. In ragione di ciò, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali di lavoro, le intese sottoscritte possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano una serie di materie espressamente richiamate. In particolare, gli accordi in deroga, che devono rispettare le normative di legge e gli accordi interconfederali vigenti, come</i></p>	<p><i>protocolli ed intese a livello nazionale, aziendale o territoriale, da ultimo con il protocollo del 28 giugno 2011 su rappresentatività, rappresentanza ed esigibilità dei contratti. Per questa ragione, ha sollecitato la massima cautela possibile in materia di rapporto di lavoro ed organizzazione dello stesso in azienda, al fine di evitare situazioni discriminatorie verso categorie di lavoratori o penalizzanti per parte del territorio o per determinate aziende. Gli accordi collettivi aziendali sottoscritti da sindacati rappresentativi a livello nazionale o territoriale (su base di un criterio di maggioranza) sono efficaci per tutti i lavoratori e possono introdurre delle deroghe su alcuni punti elencati, ma non possono intervenire su materie tutelate dalla Costituzione o disciplinate da normative di legge o da accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011. L'introduzione delle deroghe è però strettamente connessa al raggiungimento di alcuni obiettivi, fra i quali il miglioramento della qualità dei contratti e delle condizioni di competitività della azienda nonché l'incremento dei salari del personale dipendente e l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori.</i></p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p><i>l'accordo del 28 giugno 2011, possono essere adottati in materia di utilizzo di impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime di solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso del rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o di affidamento. La norma prevede infine che le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sono efficaci per tutto il personale delle unità produttive</i></p>	<p><i>In materia di licenziamento, l'articolo 8 ammette una sola eventuale opzione di scelta; fermo restando il divieto di licenziamento discriminatorio e il divieto di licenziamento per matrimonio e nei periodi di maternità, congedo parentale, adozione o affidamento, l'accordo in deroga può prevedere un risarcimento in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, così come previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nel caso di annullamento o di nullità del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. La norma sulla applicazione anche alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali che operano sulle infrastrutture ferroviarie nazionali del contratto di Ferrovie dello Stato è di garanzia per i lavoratori.</i></p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>interessate purché il contratto collettivo aziendale sia stato approvato con una votazione a maggioranza dei lavoratori.</i></p> <p><i>Il comma 3 bis modifica l'articolo 36 del dlgs 188 del 2003, dedicato alle attività ferroviarie. In particolare, la norma riguarda le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone. Tali imprese sono tenute, per effetto di questo comma, ad osservare ed applicare la normativa regolamentare e i contratti collettivi nazionali di settore compatibili con la legislazione comunitaria con riferimento anche alle condizioni di lavoro del personale.</i></p>	
<p>Art. 9 – Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni</p>	<p>Gli obblighi di assunzione di persone inserite nelle cosiddette categorie protette è da considerarsi a livello nazionale, per cui le aziende diffuso su tutto il territorio possono portare a compensazione le eventuali eccedenze di assunzioni avute in altre unità produttive. Vi è un obbligo di comunicazione telematica nonché la necessità di autorizzazione dei competenti servizi provinciali.</p>	<p>La norma nasconde un rischio che andrà attentamente valutato e che è quello che le aziende vorranno concentrare personale delle categorie protette esclusivamente in alcune unità produttive, con il rischio di alimentare un atteggiamento discriminatorio rispetto a personale diversamente abile.</p>
<p>Art. 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua</p>	<p>I fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 388/00 possono articolarsi su base regionale o territoriale e destinare parte delle risorse a loro disposizione ad attività formative per apprendisti e collaboratori a progetto.</p>	<p>La norma amplia il campo di applicazione della disciplina dei fondi interprofessionali che potranno operare anche solo su base regionale o territoriale nonché finanziare l'attività formativa di apprendisti e cocopro. Essendo uno</p>



		strumento importante, è fondamentale che sia garantita la massima trasparenza e partecipazione.
Art. 11 – Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini	La norma specifica che i tirocini formativi e di orientamento possono essere fatti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti predeterminati dalle normative regionali. Con alcune eccezioni (che rimando al disagio fisico, mentale o sociale del soggetto), i tirocini non possono avere una durata superiore a sei mesi e possono essere promossi a favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studi.	L'articolo specifica che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trova applicazione l'articolo 18 della legge 196/97. Il punto diventa quello di assicurare sull'intero territorio nazionale una disciplina uniforme per evitare situazioni discriminatorie nei confronti del personale tirocinante.
Art. 12 – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	La norma introduce due nuovi articoli nel codice penale che colpiscono il cosiddetto caporalato. In particolare il 603 bis prevede, nel caso di sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, la reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Sono sintomatiche di sfruttamento la presenza di una o più circostanze, quali la sistematica retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi o comunque sproporzionata rispetto alla quantità/qualità del lavoro; la sistematica violazione dell'orario di lavoro, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria, delle ferie; la violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene sul lavoro, tali da mettere a rischio la tutela	La previsione contenuta in questo articolo, che punisce penalmente chi sfrutta il lavoro altrui, è assolutamente condivisibile e risponde ad una esigenza più volte manifestata anche in occasione di precedenti indagine conoscitive parlamentari dall'Ugl, come Confederazione ed attraverso alcune sue federazioni di categoria maggiormente esposte al fenomeno, dall'edilizia all'agricoltura, fino al lavoro dei cittadini stranieri immigrati in Italia. Importante, oltre alle sanzioni penali previste, anche il fatto che siano state inserite delle pene accessorie che precludono, fra l'altro, la possibilità per il soggetto

	<p>dell'incolumità del soggetto; la sottoposizione del lavorante a condizioni di sorveglianza degradanti. Sono da considerarsi aggravanti, con pena aumentata da un terzo alla metà, il reclutamento di più di tre lavoratori, il fatto che almeno uno sia minore, l'esposizioni a situazioni di grave pericolo. L'articolo 603 ter è invece relativo alle pene accessorie per i condannati per i reati di cui all'articolo 603 bis.</p>	<p>condannato di occupare uffici direttivi, sottoscrivere contratti di appalto o ottenere agevolazioni in termini di finanziamenti o contributi. Si dovrebbe ragionare sulla possibilità di estendere le pene accessorie pure alle imprese che hanno subappalto dei lavori a soggetti poi condannati per sfruttamento del lavoro. Si tratterebbe di un rispondere in solido che potrebbe essere previsto almeno laddove palesemente è chiaro che vi è sfruttamento del lavoro.</p>
<p><i>Riduzione dei costi degli apparati istituzionali</i></p>		
<p>Art. 13 – Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum</p>	<p>A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e per la Corte costituzionale, si applica una riduzione delle retribuzioni o delle indennità di carica del 10% (per importi compresi fra 90mila e 150mila euro) e del 20% (per la parte eccedente i 150 mila euro). Il comma 2 riguarda i parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare; il tal caso la riduzione dell'indennità di cui al punto precedente si applica nella misura del 20% per la parte eccedente i 90mila euro e fino a 150mila euro e in misura del 40%</p>	<p>Si tratta di norme apprezzabili che concorrono alla riduzione dei costi della politica e che dovrebbero incentivare la partecipazione ai lavori parlamentari da parte di senatori e deputati. Riguardo all'accorpamento dei referendum abrogativi nella stessa tornata, si manifesta ancora una volta l'ipotesi che i referendum stessi siano accorpati con le eventuali elezioni politiche o amministrative. La giustificazione del quorum è facilmente superabile se vi è una volontà comune volta a risparmiare denaro pubblico che è stato stimato in occasioni recenti nell'ordine di circa 400 milioni di euro.</p>

	<p><i>per la parte eccedente i 150mila euro; la riduzione si applica con le stesse decorrenze. Il comma 2 prevede che la riduzione del 50% dell'indennità ai parlamentari che svolgono attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito pari e superiore al 15% dell'indennità stessa; la norma trova applicazione dal mese successivo al deposito presso la Camera di competenza della dichiarazione annuale dei redditi. La carica di parlamentare, italiano o europeo, nonché quella di membro di governo è incompatibile con altra carica pubblica elettiva nei comuni con più di 5mila abitanti; la norma si applica dalla prima legislatura utile. Il comma 4 lega le indennità parlamentari alla effettiva partecipazione alle attività, rimandando le Camere la definizione delle modalità per la verifica di ciò. Il comma 5 accorpa tutti i referendum abrogativi nella stessa tornata di voto.</i></p>	
<p>Art. 14 – Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali</p>	<p>Essendo una materia riservata alla legislazione regionale, la norma si limita ad introdurre dei meccanismi premiali per quelle regioni che riducono il numero dei consiglieri in ragione della popolazione residente (da un minimo di 20 consiglieri più il presidente per le regioni fino a un milione di residenti ad un massimo di 80 più il presidente per le regioni con più di otto milioni di residenti; norma da varare entro sei mesi ed attuata nella prima legislatura utile); il numero degli assessori (pari o</p>	<p>Si tratta di misure condivisibili in quanto riducono i costi della politica, senza limitare il livello di rappresentanza e di partecipazione complessiva alle decisioni prese a livello regionale. Si auspica che le regioni vorranno adeguarsi a queste norme con grande senso di responsabilità.</p>

	<p>inferiore ad un quinto dei componenti il consiglio regionale; norma da varare entro sei mesi ed efficace dalla prima legislatura utile); gli emolumenti comunque denominati in favore dei consiglieri (il trattamento non può superare quello dei parlamentari e deve essere commisurato alla effettiva partecipazione ai lavori del consiglio; decorre dal 1° gennaio 2012); che istituiscono un Collegio dei revisori dei conti (a decorrere dal 1° gennaio 2012) <i>che opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti</i>; che realizzano il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali (entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto; misura efficace dalla prossima legislatura). Limitatamente alla regioni a statuto speciale è indice di virtuosità anche la soppressione delle province.</p>	
<p>Art. 15 – Soppressione di province e dimezzamento dei consiglieri e assessori</p>	<p>La norma sopprime tutte le province, salvo quelle la cui popolazione residente rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300mila abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3mila chilometri quadrati. La norma decorre dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le province e i comuni coinvolti saranno aggregati ad altre province secondo le modalità dell'articolo 133 della Costituzione; in assenza di ciò le</p>	<p>La maggioranza di governo ha deciso di affrontare la questione della abolizione delle province in un disegno di legge costituzionale specifico, mantenendo comunque il contenuto del comma 5 che prevede il dimezzamento del numero dei consiglieri e degli assessori. La norma originaria riguardava le province con meno di 300mila residenti che sono 36 (dieci localizzate in regioni a statuto speciale), anche se alcune di queste hanno una estensione superiore ai 3mila chilometri</p>



	<p>funzioni delle province sono trasferite alle regioni che possono eventualmente esercitarle anche per il tramite di comuni o province limitrofe. Il comma 4 vieta l'istituzione di province in regioni con meno di 500mila abitanti. A decorrere dal primo rinnovo utile il numero dei consiglieri e degli assessori è ridotto della metà. La soppressione delle province comporta anche la relativa soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse. Sono attesi dei decreti per la revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.</p>	<p>quadrati. L'abolizione delle province deve essere valutata con attenzione, in quanto se da un lato è necessario ridurre i costi della politica, dall'altro non si può non tener conto dei servizi erogati e del personale dipendente coinvolto che nella migliore delle ipotesi si troverà ad essere trasferito in un'altra città. Esistono quindi delle questioni importanti, compreso il ruolo costituzionale riconosciuto alle province e il valore storico-culturale rappresentato da determinate province (si pensi, a solo titolo di esempio, a Trieste), che vanno necessariamente valutate con attenzione</p>
<p>Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni</p>	<p><i>L'articolo è stata riscritto dalla commissione bilancio. I comuni – eccetto quelli il cui territorio coincide integralmente con una o più isole e il comune di Campione d'Italia - con popolazione fino a mille abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti. Il presidente dell'Unione dei comuni è eletto a suffragio diretto ed universale da parte degli abitanti e svolge le funzioni previste per il sindaco; contestualmente è eletto il consiglio dell'Unione che è in numero pari in quanto a componenti a quello dei comuni con pari abitanti. La giunta dell'Unione è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte</i></p>	<p>L'Ugl aveva fatto notare come la concentrazione nel solo sindaco dei poteri amministrativi e di rappresentanza politica, se riduce i costi complessivi, dall'altra parte penalizzava la partecipazione popolare e democratica che si manifesta anche attraverso l'elezione di una minoranza in seno al consiglio comunale. La norma per come è stata riscritta raggiunge questo obiettivo, riducendo nel complesso i costi e migliorando le sinergie fra i comuni. Per quanto riguarda le unioni municipali è necessario procedere in tempi rapidi alla previsione di linee guida attuative per assicurare il</p>



dell'Unione. I sindaci dei comuni dell'Unione sono eletti contestualmente al presidente e al consiglio dell'Unione. È prevista una procedura di adesione attraverso referendum per quei comuni nei quali si vota prima della costituzione dell'Unione, ma se ci sono più Unioni contermini, allora il comune entra direttamente in quella con la scadenza elettorale più vicina. Sarà lo Statuto dell'Unione a regolamentare il funzionamento dell'Unione. Il comma 15 indica il numero di consiglieri e di assessori comunali a decorrere dal primo rinnovo utile: comuni fino a mille abitanti (sindaco più sei consiglieri); con popolazione compresa fra 1.001 e 3.000 abitanti (sei consiglieri più il sindaco e due assessori), fra 3.001 e 5.000 (sette consiglieri più il sindaco e tre assessori) e fra 5.001 e 10.000 (dieci consiglieri più il sindaco e quattro assessori). Ai consiglieri nei comuni fino a 1000 abitanti non si applicano le norme sulle indennità e i permessi retribuiti. In tutti i comuni fino a 15mila abitanti le riunioni di giunta, di consiglio e di commissione si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti ~~in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità.~~ Il comma 21 incide sull'articolo 79 del testo unico 267/2000 in fatto di permessi retribuiti per la partecipazione ai consigli comunali: per tutti vale il tempo strettamente

corretto funzionamento di enti locali che, per quanto piccoli, rappresentano spesso un patrimonio di cultura, storia ed ambiente da tutelare. La norma che prevede la scelta per estrazione dei revisori dei conti nei comuni sottrae gli stessi al controllo della politica.

necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento, mentre la normativa finora vigente prevedeva l'intera giornata. Dal primo rinnovo utile i revisori dei conti dei comuni sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco a livello regionale. Infine le spese di rappresentanza degli organi di governo degli enti locali sono elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto. Al prefetto il compito di verificare il rispetto degli enti locali della norma, ai sensi del comma 14, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Ai sensi del comma 29, le norme si applicano nei comuni situati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome secondo i rispettivi statuti. A decorrere dal 2013 le disposizioni sul patto di stabilità interno si applicano a tutti i comuni con più di mille abitanti.

~~A partire dal prossimo rinnovo, il sindaco è il solo organo di governo nei comuni con popolazione residente pari o inferiore a mille abitanti. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri comuni contorni sempre con popolazione inferiore a mille abitanti attraverso delle unioni municipali, la cui popolazione residente è pari ad almeno 5.000 abitanti, salvo diversa provizione deliberata dalla giunta regionale. Il sindaco nei comuni con meno di~~

~~mille abitanti viene eletto a suffragio universale e diretto; in caso di parità di voti, vi è ballottaggio fra i due più votati; in caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano (si applica l'articolo 71 del dlgs 267/00). Restano ferme le norme su inoleggibilità, incandidabilità e incompatibilità. Ai sensi del comma 4, se non vi sono comuni contermini con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, si applicano le norme per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale (costituita dai sindaci dei comuni), il presidente dell'unione municipale (eletto all'interno dell'assemblea) al quale spettano all'interno dell'unione le competenze del sindaco e la giunta municipale (gli assessori sono nominati dal presidente e devono essere in numero non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione complessiva uguale a quella dell'unione). Lo statuto disciplina il funzionamento degli organismi. È atteso un decreto ministeriale entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con la previsione di nomina di un commissario ad acta nel caso che entro sei mesi non avvenuta la costituzione dell'unione municipale. Il comma 9 indica il numero di consiglieri e di assessori massimo in ragione del numero di abitanti dei comuni. Il comma 10 specifica un parametro di calcolo contenuto nella legge 122/10,~~

	<p>sempre connesso alle associazioni di piccoli comuni, mentre il successivo comma 11 specifica che a decorrere il comma 12 prevede che i costi di rappresentanza degli enti locali siano elencati in un apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del testo unico degli enti locali; il prospetto è trasmesso alla Corte dei conti ed è pubblicato sul sito dell'ente locale; è atteso uno schema tipo. Il comma 13 è relativo alla divieto di costituire società per i comuni nonché all'obbligo di cessione delle quote di partecipazione (entro il 31 dicembre 2012); al profetto il compito di verificare il rispetto degli enti locali della norma, ai sensi del comma 14, con eventuale nomina di un commissario ad acta.</p>	
<p>Art. 17 – Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro</p>	<p>La norma riduce sensibilmente il numero dei componenti del Cnel <i>che è fissato a 70, più presidente e segretario generale; è atteso un dpr entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge per la ripartizione dei posti.</i> principalmente per quanto riguarda la parte relativa alla rappresentanza del mondo produttivo. Infatti, se gli esperti nominati dal presidente della repubblica e dal presidente del consiglio dei ministri restano sempre 12, i rappresentanti del mondo produttivo passano da 99 a 48. Trova una rappresentanza da quantificare (10 membri) anche il mondo delle associazioni di</p>	<p>Il Cnel si è caratterizzato negli anni come luogo di confronto positivo e concreto fra le parti sociali. In questo senso, è quindi fondamentale assicurare a tutti i soggetti sociali rappresentativi e che oggi sono presenti nel Cnel una adeguata rappresentanza al suo interno, soprattutto per quanto riguarda le organizzazioni sindacali confederali di rappresentanza dei lavoratori dipendenti e delle imprese.</p>

	<p>promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Per effetto di una seconda modifica, <i>le pronunce</i> del Cnel sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti dell'organismo; possono essere istituite quattro commissioni con un numero massimo di 15 componenti. Il comma 2 abroga tutte le norme contenute nella legge 936/86, in particolare il comma 1 dell'articolo 6 (elezione vicepresidente) e 15 (comitati e commissioni), incompatibili con le nuove disposizioni. <i>Decorsi sessanta giorni dalla entrata in vigore del Dpr di cui al comma 1 decadono gli esperti e i rappresentanti in carica e si procede alla nomina dei nuovi esperti e rappresentanti.</i></p>	
Art. 18 – Voli in classe economica	<p>L'articolo prevede per tutta una serie di cariche elettive (dai parlamentari agli amministratori locali) o di nomina (amministratori) nonché per i dipendenti pubblici l'impiego di voli in classe economica per gli spostamenti e le missioni all'interno <i>dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa.</i></p>	<p>La legge dispone quanto viceversa avrebbe già dovuto essere affidato al buon senso e alla logica, in considerazione dei notevoli risparmi economici che possono realizzarsi attraverso l'utilizzo della classe economica nei voli.</p>
Art. 19 – Disposizioni finali	<p>L'articolo in questione riguarda le maggiori spese derivanti dagli effetti degli articoli 1 - commi 16 e 25 – 2 - comma 1 - 5 e 7.</p>	<p>Si tratta di circa 7 miliardi di euro complessivi per il periodo 2012-2016.</p>
Art. 19 bis – Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome	<p><i>Le norme contenute nel presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.</i></p>	<p><i>Si tratta di un emendamento aggiunto in fase di conversione.</i></p>
Art. 20 – Entrata in vigore	<p>Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</p>	<p>Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011.</p>

